

BANCA DATI F-GAS

D.P.R. n. 146/2018

Seconda edizione - giugno 2019

Focus: iscrizione VENDITORI alla Banca Dati



INDICE

1. PREMESSA	pag.	3
2. BANCA DATI NEL DETTAGLIO:	pag.	5
Soggetti obbligati		
Dati da inserire		
Tempistiche		
3. CONCLUSIONI	pag.	9

Avvertenze per il lettore

Questa opera si prefigge lo scopo di approfondire alcuni temi di particolare rilevanza per i professionisti del settore. Gli Autori, oltre a riportare alcune parti di normative o leggi vigenti, esprimono alcune riflessioni che, comunque, non costituiscono interpretazioni vincolanti per il lettore che rimane, nell'ambito della propria autonomia professionale, l'unico responsabile del proprio operato.

È doveroso precisare che in questa opera sono trascritti degli stralci di leggi e norme giuridiche, o di norme tecniche, tratte dal testo riportato nelle pubblicazioni ufficiali alle quali, comunque, ci si dovrà riferire per ricavarne il testo completo e per qualsiasi ulteriore necessità ed esigenza.

Per ulteriori informazioni scrivere a: caiusclub@immergas.com.

*La presente pubblicazione, dedicata ai **Soci del Caius Club**, è stata realizzata a cura della Direzione Marketing Tecnico Immergas S.p.A.*

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto della Immergas.



1. PREMESSA

Il **D.P.R. n. 146/2018**, attuativo del Regolamento UE n. 517/2014 sugli F-Gas, è entrato in vigore il 24/01/19 ed ha introdotto alcune importanti novità.

La principale è la creazione di una **BANCA DATI TELEMATICA** – gestita dalle Camere di Commercio competenti¹ – per la raccolta e conservazione dei dati relativi alle quantità di F-Gas vendute ed utilizzate dalle Imprese² (venditori, installatori, manutentori, ecc.) al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Con la creazione della suddetta BANCA DATI, la registrazione online dei dati sostituirà i seguenti adempimenti documentali introdotti a suo tempo con D.P.R. n. 43/2012:

- a) **Registro dell'apparecchiatura**, obbligatorio per apparecchi contenenti 5 tonnellate di CO₂ equivalenti di F-Gas – o 10 per apparecchi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali –, compilato dagli Operatori³ (installatori e manutentori certificati) in occasione dell'installazione, dei controlli periodici delle perdite, fino allo smantellamento. Tale documento va conservato per almeno 5 anni;
- b) **Registro di vendita**, obbligatorio per le Imprese (Rivenditori in primis) che forniscono F-Gas o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas. Anche questo documento va conservato per almeno 5 anni;
- c) **Comunicazione annuale all'ISPRA** delle emissioni di F-Gas in atmosfera. A partire dal 31/05/2013 vige l'obbligo – per l'Operatore⁴ – di presentare per via telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell'Ambiente tramite il sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la cosiddetta "DICHIAZIONE F-GAS" sulla quantità di emissioni in atmosfera di tali gas, relativi all'anno precedente – anche quando pari a 0 –, basata sui dati contenuti nel Registro dell'apparecchiatura.

Proprio **quest'ultimo adempimento è il primo a decadere in ordine temporale**; nel sito del Ministero dell'Ambiente, infatti, troviamo l'avvertenza riportata nella pagina seguente.

¹ Il D.P.R. n. 146/2018 definisce «camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica».

Secondo l'art. 20 del D.P.R., le CCIAA competenti possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE e dalla BANCA DATI.

² Il Regolamento UE n. 517/2014 definisce «impresa: la persona fisica o giuridica che:

- a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- e) è l'operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell'allegato II;
- g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato II».

³ L'art. 2 del D.P.R. n. 146/2018 ha definito «"operatore": il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3. il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni».

⁴ Nelle istruzioni per la compilazione l'ISPRA aveva specificato che: «... Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l'assistenza ad una società esterna, l'operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all'obbligo della Dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).»





Clima » D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014

D.P.R. N. 146/2018 RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014

...[omissis]...

Dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata ...[omissis]... comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

...[omissis]...

D'ora in avanti ISPRA elaborerà e trasmetterà al Ministero dell'ambiente – entro il 30 settembre di ogni anno – una relazione sulle emissioni di F-Gas basandosi sulle informazioni fornite annualmente dai produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati ad effetto serra nonché su quelle contenute nella BANCA DATI.

Per la gestione telematica degli adempimenti a) e b) occorrerà, invece, attendere l'attivazione della BANCA DATI, prevista in due step:

- **25 luglio 2019** per la registrazione delle vendite di F-Gas o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- **25 settembre 2019** per la registrazione di: installazioni, controlli perdite, manutenzioni, riparazioni e smantellamento di apparecchiature contenenti F-Gas;

fatte salve eventuali proroghe o rinvii.

2. BANCA DATI NEL DETTAGLIO: soggetti obbligati, dati da inserire e tempistiche

All'indirizzo <https://bancadati.fgas.it> è stato attivato il portale per la BANCA DATI TELEMATICA e, **dal 10 giugno è disponibile**, a tale indirizzo, la **SCRIVANIA TELEMATICA VENDITORI** per consentire a tali soggetti di **isciversi al Registro⁵** come previsto dall'art. 16, c. 9 del D.P.R. n. 146/2018 (vd. [Manuale operativo iscrizione Banca Dati FGAS](#), Versione 1.1 - 13/06/2019).

Home

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La Commissione Europea per raggiungere l'obiettivo di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale **applicare pienamente le misure di contenimento vigenti**. Si ritiene inoltre utile **monitorare** efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per **verificare i progressi compiuti** nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per **valutare l'impatto** dei regolamenti.

A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?

- Ai **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- Agli **operatori** per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?

Clicca per accedere



Venditori

Area riservata per l'**iscrizione delle imprese** che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione vendite

Area riservata per la **comunicazione delle vendite**, da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici



Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

⁵ Per l'accesso alla BANCA DATI i soggetti obbligati (Venditori, Installatori e Manutentori) dovranno utilizzare la Carta nazionale dei servizi o il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o, una volta iscritti, le credenziali rilasciate dal REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE.

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
Scrivania Telematica Venditori

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Home

Scrivania Telematica Venditori

Chi accede

Le **imprese** che forniscono:

- **Gas fluorurati** a effetto serra ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
- Agli utilizzatori finali, apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.

L'accesso viene effettuato mediante dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID intestati alla persona che, da Registro imprese, risulta persona d'impresa.

Per fare cosa

Presentare per via telematica le pratiche con le quali il rappresentante della sede legale dell'impresa:

- Iscrive l'impresa e le sue unità focali al Registro telematico nazionale.
- Richiede la variazione della posizione.
- Aggiorna la posizione anagrafica.
- Comunica i responsabili vendita che accederanno al sistema per la trasmissione dei dati di vendita.

Area riservata

Accedi all'area riservata

Verifica Compatibilità

Informazioni Versione

Accedi alla Banca Dati

Accedi all'area riservata per la compilazione delle pratiche

Dal 24 giugno sarà disponibile l'area per la COMUNICAZIONE VENDITE; questo consentirà ai Venditori iscritti a Registro di **sperimentare le modalità** per la **trasmissione dati** (è prevista a breve anche la pubblicazione di appositi manuali).

Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?

Venditori	Comunicazione vendite	Comunicazione interventi	Operatori
			
Area riservata per iscrizione delle imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati.	Area riservata per la comunicazione delle vendite da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati.	Area riservata per comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati e loro componenti di ricambio e servizi di gestione, manutenzione, riparazione, smantellamento e comunicazione.	Area riservata ai proprietari e alle persone fisiche o giuridiche che vogliono un effettivo controllo sul funzionamento tecnico del prodotto e delle apparecchiature per consultare e scaricare l'attestato concernente le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

N.B. La trasmissione vera e propria, però, potrà essere effettuata solo dal 25 luglio.

Nell'area riservata i Venditori troveranno anche:

- il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita
- il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il pre-caricamento in Banca Dati dei dati relativi a clienti, alle apparecchiature e agli F-Gas venduti.

Sul sito ECOCAMERE (<https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas>) è già disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.

Le tabelle, riportate nelle pagine seguenti, riassumono le disposizioni del decreto in base all'operazione svolta:

1. VENDITA DI F-GAS O APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE CONTENENTI F-GAS
2. INSTALLAZIONI, CONTROLLI PERDITE, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS

1. VENDITA DI F-GAS O APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE CONTENENTI F-GAS	SOGGETTO OBBLIGATO	CHE VENDE	A	COSA COMUNICA ALLA BANCA DATI all'atto della vendita	A PARTIRE DAL	NOTE	
	IMPRESA FORNITRICE indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate (comprese le tecniche di comunicazione a distanza) <i>Rivenditori in primis</i>	Gas fluorurati per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature contenenti F-Gas	IMPRESE CERTIFICATE	UTILIZZATORI FINALI	- N. certificati Imprese acquirenti - quantità e tipologia di F-Gas venduto	Per le attività di vendita l'obbligo decorre dal 6° mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 Dal 25/07/2019 solo comunicazione telematica!	Ai fini della gestione della BANCA DATI, le Imprese che fanno attività di vendita dovranno preventivamente isciversi al REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE ⁶ , a fronte del pagamento di un diritto di segreteria (21 €) e di un'imposta di bollo (13 €)
		Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas	IMPRESE CERTIFICATE		- Tipologia di apparecchio - n. e data fattura/scontrino di vendita - anagrafica dell'acquirente - dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno di far effettuare l'installazione ad un'Impresa certificata. <i>N.B.</i> Nei casi in cui il Venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal Venditore		
		- Tipologia di apparecchio - n. e data fattura/scontrino di vendita - n. certificati Imprese acquirenti - anagrafica dell'utilizzatore finale					

⁶ L'art. 15 del D.P.R n. 146/2018 conferma l'obbligo di iscrizione al REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (<https://www.fgas.it/>) – già previsto dal precedente D.P.R. n. 43/2012 –, per Imprese e Persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Il REGISTRO è gestito dalle Camere di Commercio (CCIAA) capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.




2. INSTALLAZIONI, CONTROLLI PERDITE, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS	SOGGETTO OBBLIGATO	CHE EFFETTUA	DI	COSA COMUNICA ALLA BANCA DATI entro 30 giorni dall'intervento	A PARTIRE DAL	NOTE
	IMPRESA CERTIFICATA <i>Installatori e Manutentori</i>	Installazione	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiature fisse di refrigerazione - apparecchiature fisse di condizionamento d'aria - pompe di calore fisse - apparecchiature fisse di protezione antincendio 	<ul style="list-style-type: none"> - N. e data fattura/scontrino di acquisto dell'apparecchiatura - anagrafica dell'operatore - data e luogo di installazione - tipologia di apparecchiatura - codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura - quantità e tipologia di F-Gas presenti ed eventualmente aggiunti durante l'installazione - nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio/rigenerazione e, ove del caso, il n. del certificato, se le quantità di F-Gas installati sono state riciclate o rigenerate - dati identificativi Impresa certificata - eventuali osservazioni 	Per tali attività l'obbligo di comunicazione telematica decorre dall'8° mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018	1) Non è prevista alcuna iscrizione aggiuntiva, in quanto le Imprese di installazione e/o manutenzione sono già iscritte al REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE ed in possesso di certificato
		Controllo perdite Manutenzione Riparazione	<i>(per elenco completo vd. art. 4, par. 2, lett. da a) a f) del Regolamento UE n. 517/2014)</i> a prescindere dalla quantità di F-Gas in essa contenute	<ul style="list-style-type: none"> - Data, se disponibile, e luogo di installazione - anagrafica dell'operatore - tipologia di apparecchiatura - codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura - quantità e tipologia di F-Gas presenti ed eventuali aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione - nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio/rigenerazione e, ove del caso, il n. del certificato, se gli F-Gas installati sono stati riciclati o rigenerati - dati identificativi Impresa certificata - data e tipologia interventi di controllo, manutenzione, riparazione - quantità e tipologia di F-Gas recuperata durante l'intervento - eventuali osservazioni 	<i>Dal 25/09/2019 (salvo proroghe) la comunicazione telematica sostituirà il Registro dell'apparecchiatura</i>	2) Per la gestione e la tenuta della BANCA DATI tutte le Imprese certificate versano annualmente, entro il mese di novembre, alle CCIAA competenti, i diritti di segreteria (21 €) previsti dall'art. 18, c.1, lett. d) della Legge 580/93
		Smantellamento		<ul style="list-style-type: none"> - Data e luogo di smantellamento - anagrafica dell'operatore - tipologia di apparecchiatura - codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura - quantità e tipologia di F-Gas recuperato durante lo smantellamento - misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati contenuti nell'apparecchiatura - dati identificativi Impresa certificata - eventuali osservazioni 		3) L'Operatore, ovvero il proprietario / soggetto che ha un effettivo controllo sull'apparecchiatura, potrà accedere ad un'area riservata della BANCA DATI per consultare le info relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature nonché scaricare un attestato

3. CONCLUSIONI

Il D.P.R. n. 146/2018 ha la **finalità** di disciplinare:

- il REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE,
- la costituzione e la gestione di una BANCA DATI per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, di cui all'art. 6 del Regolamento UE n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

La regolamentazione degli apparecchi/impianti contenenti F-Gas **va di pari passo** con i **nuovi obiettivi europei per il 2030** in materia di rinnovabili, efficienza energetica e abbattimento dei gas serra. Il precedente obiettivo europeo del 20-20-20, da raggiungere entro il 2020, è stato aggiornato e l'UE ha fissato nuove percentuali da conseguire entro il 2030:



In quest'ottica la BANCA DATI:

- rappresenterà un valido strumento per **monitorare** le quantità di gas refrigeranti immesse sul mercato e le emissioni in atmosfera e poter verificare se l'F-Gas – venduto in bombole o all'interno degli apparecchi – sia stato effettivamente utilizzato/installato da imprese abilitate.
- **tutelerà** maggiormente i **Professionisti** e chi **ha investito nella certificazione F-Gas⁷** (il c.d. "patentino frigoristi"), consentendo il controllo delle informazioni sia sulla vendita che di quelle relative all'utilizzo dei gas fluorurati e all'installazione, controllo, manutenzione e smantellamento delle apparecchiature contenenti tali gas.

Immergas propone corsi di formazione specifici con relativo esame finale – tenuti da docenti qualificati, in strutture dedicate e dotate di ogni attrezzatura per le prove pratiche – per l'ottenimento della Certificazione delle Persone (il c.d. "patentino frigoristi") necessaria per poter operare su circuiti frigoriferi.

- sarà di competenza delle Camere di Commercio (che già si occupano del REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE). L'amministrazione di entrambi gli strumenti telematici da parte delle CCIAA è la chiusura del cerchio, attesa da anni: un **unico ente competente** che monitora le imprese certificate e le loro attività.

Certamente servirà tempo per l'attivazione e la messa a punto del monitoraggio consentito dalla BANCA DATI, ma i benefici che può portare sono evidenti.

Continueremo ad informarvi prontamente sui vari step di attivazione della BANCA DATI e ad aggiornare questa monografia.

Buon lavoro!

⁷ Il D.P.R. n. 146/2018 impone la qualificazione entro 8 mesi per Persone fisiche ed Imprese che alla data del 24/01/19 risultavano già iscritte al REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione a Registro (previa notifica). Anche per Persone ed Imprese che si iscrivono al suddetto REGISTRO a partire dal 24/01/2019 hanno 8 mesi per conseguire la certificazione. Le qualificazioni di Persone e Imprese ottenute ai sensi del Regolamento CE n. 842/2006 e del D.P.R. n. 43/2012 restano valide fino a scadenza (i certificati delle Persone sono validi per 10 anni, gli attestati delle Imprese per 5 anni).